



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

Via A. Vescovo, 3 30030 - PIANIGA (VE) Tel 041/469424 Fax 041/5199043
istcompianiga@tiscali.it veic83000g@istruzione.it veic83000g@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 82011600275 - Cod. Mecc. VEIC83000G



Deroghe al limite di assenze

Il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 22 /06/ 2009) stabilisce che "nella scuola secondaria di primo grado, fermo restando la frequenza richiesta dall'art. 11 comma 1, del decreto legislativo N. 59 del 2004, (almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato) ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate."

D.Lgs 62/2017 Art. 5 "Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado" 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (x 33 settimane)	Presenze richieste (75% totale) Ore	Assenze consentite (25% totale) Ore
tutte	30	990	743	247

Il Collegio dei Docenti nella sua seduta del 12/09/2017 ha deliberato in merito quanto segue:

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE

art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze - Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro Elettronico e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all' orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studio.

art. 2- Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze e orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

art. 3 - Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, ecc. ...) vanno regolarmente riportate nel registro di classe. Sarà cura del docente di riferimento annotare sul registro i nominativi degli alunni effettivamente partecipanti.

art. 4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate con certificati e motivati impedimenti, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:


a) motivi di salute (a titolo di esempio si indicano: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);

b) motivi personali e/o di famiglia (a titolo di esempio si indicano: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

Via A. Vescovo, 3 30030 - PIANIGA (VE) Tel 041/469424 Fax 041/5199043
istcompianiga@tiscali.it veic83000g@istruzione.it veic83000g@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 82011600275 - Cod. Mecc. VEIC83000G



nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, alunni appartenenti a famiglie svantaggiate che non riescono a garantire ai figli una regolare frequenza, partecipazione ad attività sportive e agonistiche almeno di livello regionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.);
c) l'assenza dalle lezioni curriculari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo

Deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 12 settembre 2017